



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I°

“AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI”

SCHEDA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

(articolo 194 D.Lgs. 267/2000)

SETTORE I° - “Affari Generali – Servizi Culturali – Socio Assistenziali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Paolo Callerame

DEBITO FUORI BILANCIO: Pagamento debito a favore del dipendente Sig. Gagliano Angelo

Tipologia del debito:

Sentenza esecutiva N.R.G. 294 del 24 giugno 2020

Organo: Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione lavoro

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito:

Con ricorso depositato il 6 marzo 2015, il Sig. Gagliano Angelo adiva il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere dipendente, a tempo determinato del Comune di Assoro dal 28 dicembre 2006 in forza di contratto di lavoro, stipulato ex L.R. n. 16 del 2006, con inquadramento nella categoria “A” del personale del Comparto Enti Locali, dopo aver prestato attività presso lo stesso Comune quale lavoratore socialmente utile. Esponeva, altresì, che, a seguito di determinazione n. 11 del 19 luglio 2004, era stato nominato Ausiliario del Traffico, espletando la relativa attività sino al 3 novembre 2014, allorché la suddetta determinazione era stata revocata con determinazione sindacale n. 19 del 29 ottobre 2014, e, con nota del 4 novembre 2014, era stato trasferito dal 1° al 3° Settore per svolgere le mansioni proprie della categoria di appartenenza. Deduceva che le mansioni svolte nella predetta qualità fossero riconducibili a quelle proprie dell'Agente di polizia locale, categoria “B” del medesimo sistema di classificazione del personale. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al superiore inquadramento ed alle differenze

contributive, da quantificarsi a mezzo CTU contabile. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno di dequalificazione sofferto a seguito del suddetto trasferimento di settore e ritorno alle mansioni proprie della categoria "A". Costitutosi, il Comune convenuto chiedeva il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 287/2018 del 22 maggio 2018, il Tribunale di Enna accoglieva, parzialmente, il ricorso, dichiarando il diritto del Gagliano *"al trattamento economico previsto per i dipendenti di qualifica immediatamente superiore a quello di appartenenza previsto dal CCNL di comparto"* e condannando l'Ente convenuto alle differenze retributive quantificate, a mezzo CTU, in €. 3.408,87. Rigettava le restanti domande e condannava il Comune al pagamento delle spese di lite, previa loro compensazione per metà, nonché a quelle per la CTU. Il Gagliano propone appello e chiede, previa la parziale riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento delle domande formulate in primo grado. Il Comune di Assoro eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi sia dell'art. 342 sia dell'art. 348 bis c.p.c. Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità di singoli motivi di appello e, comunque, ne rileva l'integrale infondatezza.

A seguito di tutto quanto premesso, la Corte di Appello di Caltanissetta – Sezione Lavoro – esaminati i motivi del contendere, che qui si intendono integralmente trascritti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa ed in parziale riforma della sentenza di 1° grado n. 287 del 22 maggio 2018, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. R.G. 294/2018 del 24 giugno 2020, ha dichiarato il diritto del Sig. Gagliano Angelo ad essere inquadrato, con decorrenza dal 28 marzo 2007, nella categoria "B" del CCNL, Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1° aprile 1999, ordinando al Comune di Assoro di provvedere immediatamente all'inquadramento di cui al capo che precede e di adibire il Sig. Gagliano a mansioni riconducibili al predetto inquadramento. Inoltre, il Giudice di seconde cure ha condannato il Comune di Assoro a corrispondere al Sig. Gagliano Angelo, oltre a quelle già stabilite nella sentenza di primo grado, con decorrenza dal 4 novembre 2014, le differenze retributive fra quanto spettante per le mansioni di categoria "B" di dovuto inquadramento e quanto già effettivamente corrisposto a decorrere dalla suddetta data, sulla base dell'inquadramento del Gagliano nella categoria "A".

Documentazione allegata:

1. Copia Sentenza N.R.G. 294 del 24 giugno 2020 della Corte di Appello di Caltanissetta;
2. Accordo tra il Comune di Assoro ed il Sig. Gagliano Angelo per la rateizzazione del debito.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Affari Generali – Servizi Culturali – Socio Assistenziali)

